

RICHIESTA DI MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Anno 2019



Ri.Cos Consorzio per la Ricerca il Trasferimento Tecnologico
e la Divulgazione della Conoscenza

REQUISITO 7: REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ALLEGATO 7.1 Fac-simile contratto con i clienti completi di clausole per i diritti di proprietà intellettuale per i derivati dall'attività svolta ed obblighi deontologici di riservatezza delle informazioni di cui viene a conoscenza ed evidenza del proprio impegno nel governo della sicurezza riferibile a quanto prescritto per i dati personali dal Regolamento Europeo GDPR n.2016/679.

CONTRATTO DI RICERCA

Consorzio RICOS - Laboratorio Larcoicos (nel seguito denominato *ESECUTORE*) con sede legale in Via Ciamician, 2/4 - 40127 Bologna, Codice fiscale e Partita IVA 02475501207, nella persona del Direttore Ing. Sandra Dei Svaldi, nata a Sondrio il 25/03/1963 debitamente autorizzata allo scopo

e

.....
.....
.....
.....

nel seguito indicati come *COMMITTENTE*

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Tipologia

Contratto di ricerca commissionata: contratto con cui l'Impresa affida a titolo oneroso all'Ente di ricerca l'esecuzione di attività di ricerca industriale, trasferimento tecnologico e innovazione in uno specifico settore, allo scopo di elaborare e studiare soluzioni tecniche innovative.

OPPURE

Contratto di ricerca in collaborazione: contratto con cui le parti concorrono a realizzare una ricerca congiunta di interesse comune, sulla base di un progetto di ricerca concordato che prevede la cooperazione del personale e l'utilizzazione di laboratori e attrezzature, anche partecipando insieme a progetti di ricerca finanziati a livello locale, nazionale o europeo.

Art. 2 - Oggetto e obiettivi del contratto

Il Committente affida all'Esecutore che accetta, l'attività di Servizio così come dettagliata nelle Condizioni speciali (Allegato 1) e generali (Allegato 2) e nel Programma di attività (Allegato 3) annessi alla presente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e avente come tema:

.....
.....

Art. 3 - Durata

Il presente contratto avrà la durata di ____ (_____) mesi/anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti.

Il termine di durata del contratto può subire delle modifiche a seguito:

- di proroga o di conclusione anticipata, concordata tra le parti sulla base di richiesta scritta e motivata del richiedente (art. 6.2);
- del verificarsi di eventi che sono previsti agli artt. 14 e 15 delle Condizioni generali (recesso, risoluzione e forza maggiore).

Art. 4 – Corrispettivo

L'importo contrattuale, onnicomprensivo delle spese, a carico del Committente come corrispettivo per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 è stabilito in €. (.....) oltre all'IVA di legge.

Le parti potranno concordare la variazione dell'impegno economico nel caso di:

- proroga di durata del contratto se questa implica l'esecuzione di attività ulteriori rispetto a quelle indicate all'art. 6;
- chiusura anticipata della durata del contratto (art. 6.2);
- verificarsi di eventi previsti agli artt. 14 e 15 delle Condizioni generali (recesso, risoluzione e forza maggiore).

Art. 5 – Proprietà dei risultati

Ferma restando la normativa nazionale vigente per la brevettazione, qualora l'attività di servizio conduca a risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privati, la proprietà del know-how e dei risultati brevettabili e non, derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, nonché dei relativi diritti di sfruttamento commerciale, sarà disciplinata dalle norme contenute nelle Condizioni speciali di seguito riportate.

Art. 6 – Attività di Servizio

6.1. Programma delle attività e luogo di esecuzione

Le attività di servizio si articolano come concordato tra le parti e descritto nell'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto. L'Esecutore si impegna a dotarsi di tutte le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi concordati.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, i responsabili delle attività, così come individuati al successivo punto 6.3, potranno concordare per iscritto eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività (inclusa la modifica dei tempi) che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito del servizio o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.

A tale scopo il programma di cui all'Allegato tecnico comprende diverse fasi, corrispondenti a momenti di possibile riorientamento dei lavori. Al termine di ogni fase, si dovrà procedere ad una valutazione congiunta dello stato di avanzamento. A seguito di tale valutazione, il committente può decidere di proseguire il contratto, orientarlo diversamente, o interromperlo, operando a tale scopo una revisione dello stesso, se necessaria.

Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso _____. Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nelle attività.

Nel caso vengano utilizzate attrezzature di prova o di misura, le Parti si impegnano a mettere a disposizione eventuali evidenze dello stato di taratura delle attrezzature utilizzate e a garantire che l'incertezza dei risultati rientri nella tolleranza concordata.

6.2. – Proroghe e luogo d’esecuzione

Le parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente contratto, su richiesta scritta e motivata da parte del richiedente in tal senso inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una parte delle parti all’altra almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza di tale termine originario. L’altra parte dovrà esprimere la propria accettazione per iscritto non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata. Qualora la proroga preveda attività ulteriori rispetto a quelle di cui all’Allegato 3, le Parti concorderanno, un’estensione del suddetto Allegato ed il relativo corrispettivo economico.

Con le stesse modalità le Parti potranno concordare che il termine di durata del presente contratto, di cui all’art. 3, venga anticipato e definire le eventuali modifiche dell’importo di cui all’art. 4.

6.3. – Responsabili delle attività

L’Esecutore designa quale responsabile per l’esecuzione delle attività di servizio (capo progetto), con funzione di coordinamento dell’attività e di interfaccia con il Committente

Il responsabile potrà avvalersi della collaborazione del personale del Laboratorio Larcoicos (dipendenti, assegnisti, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato.

Il Committente designa quale proprio interfaccia referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione del servizio

L’eventuale sostituzione dei Responsabili del servizio ad opera delle Parti dovrà essere concordata e comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all’altra parte.

Art. 7 – Condizioni economiche

7.1. – Modalità di pagamento

Il Committente verserà all’Esecutore l’importo di cui all’art. 4 esclusivamente su presentazione di fatture, regolarmente assoggettate a IVA da emettere di regola come segue:

50 % (cinquantapercento), alla realizzazione del 50% delle attività;

50 % (cinquantapercento), al termine dell’attività come saldo finale.

Le somme suddette saranno versate dal Committente all’Esecutore mediante bonifico Bancario sul conto corrente intestato Consorzio RICOS presso CARISBO, IBAN IT65H0638502401100000006646.

I pagamenti saranno effettuati dal Committente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Art. 8 – Risultati, rapporti tecnici e relazioni

A completamento dell’attività stabilita dal presente contratto l’Esecutore trasmetterà al Committente i risultati finali (es. relazioni, campioni) entro i termini e secondo le modalità previste nell’Allegato tecnico.

L’accettazione da parte del Committente della relazione finale consente il pagamento dell’ultima rata dell’importo contrattuale di cui al punto 7.1.1

I rapporti, le relazioni e tutta la corrispondenza dell'Esecutore verso il Committente, dovranno essere inoltrati a questo indirizzo:

8.4 - La corrispondenza del Committente verso l'Esecutore dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: Laboratorio Larcoicos/Consorzio RICOS, Via Ciamician 2/4 - 40127, Bologna.

Art. 9 – Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati

9.1 – Proprietà dei risultati

I risultati ottenuti nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 e all'Allegato Tecnico rimarranno di proprietà del Committente, il quale ne potrà disporre pienamente e liberamente. Al Committente spetterà parimenti ogni altro diritto di proprietà industriale ad essi connesso, salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione. Su tali invenzioni il Committente ha la facoltà di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all'estero sopportandone le relative spese. In tal caso l'Esecutore sarà tenuto esclusivamente nei confronti del Committente a fornire allo stesso tutta la documentazione scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti brevetti. Ai fini del presente punto si considera come derivante dalle attività di cui all'articolo 2 e all'Allegato Tecnico qualsiasi invenzione ~~fatta~~ prodotta dalle persone preposte alle attività dal Responsabile del servizio e che trovi origine nel loro espletamento durante il periodo contrattuale.

Nel caso in cui l'attività oggetto del presente contratto portasse a risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa, il Committente dovrà corrispondere all'esecutore un contributo integrativo secondo le seguenti modalità, da scegliere in alternativa o congiuntamente:

- una somma di € ____ (_____) + IVA, pari al ____% (_____per cento) del corrispettivo indicato all'art. 4, all'atto di deposito della domanda di privativa e una somma di € ____ (_____) + IVA, pari al ____% (_____per cento) dello stesso corrispettivo, all'atto della prima concessione del diritto di privativa in ordine temporale;
- una royalty pari al ____% (_____per cento) sul fatturato derivante dallo sfruttamento industriale/commerciale del diritto di privativa effettuato dall'Impresa e/o da eventuali licenziatari o sub licenziatari della privativa, per l'intera durata della stessa;
- una somma forfettaria pari a € ____ (_____), nella misura e secondo modalità che saranno definite al momento del deposito del primo brevetto (*se possibile stabilire a priori un valore minimo e uno massimo*);
- una licenza per campo d'uso diverso da quello di interesse dell'impresa;
- altro (specificare)

L'Esecutore disporrà in ogni caso di un diritto di licenza gratuita non esclusivo e non trasferibile sui diritti di privativa per fini scientifici e didattici. Nel caso in cui l'Esecutore individui applicazioni diverse non comprese nei diritti di privativa, avrà la facoltà di depositare a nome proprio la domanda di privativa in Italia e all'estero avente ad oggetto dette applicazioni, sopportandone le relative spese.

Nel corso dello svolgimento delle attività, il Responsabile delle attività dovrà prontamente comunicare al Committente i risultati suscettibili di tutela raggiunti nello svolgimento delle attività stesse, così come dettagliati nell'Allegato tecnico.

Nell'ipotesi in cui la Parte cui il presente contratto accorda la titolarità dei risultati della ricerca non abbia interesse a chiedere a nome proprio la domanda di privativa relativamente a detti risultati, l'altra Parte, previa mera comunicazione alla prima, potrà procedere autonomamente alla domanda di privativa, acquisendo tutti i diritti collegati alla titolarità.

Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero al deposito di domande di privativa, la Parte che ha proceduto al deposito sarà tenuta a comunicare all'altra Parte, nel termine di 30 (trenta) giorni, l'avvenuto deposito della domanda di privativa, con indicazione della data e del numero della stessa.

9.2 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

(Opzione A)

Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

(Opzione B)

L'Esecutore potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dalle attività oggetto del presente contratto. Il Committente non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Esecutore, che non sarà irragionevolmente negata.

(Opzione C)

Il Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dalle attività oggetto del presente contratto. L'inventore e l'Esecutore potranno liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati; non potranno farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

9.3 - Diritti di accesso alle conoscenze

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente contratto;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività, ad eccezione di quelle contenute nell'apposita lista eventualmente inserita nell'Allegato tecnico.

Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Se l'Esecutore si trovasse nell'impossibilità di fornire tutta o in parte la documentazione citata, ciò dovrà essere annotato per iscritto nell'apposita lista inserita nell'Allegato tecnico, aggiungendo le ragioni che sostengono il rifiuto.

Art. 10 – Assicurazioni

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente Contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nell'articolo 6.2 delle condizioni speciali. Resta inteso che il Responsabile delle attività di servizio di ciascuna delle Parti comunicherà all'altra Parte i nominativi del personale suddetto, di norma con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall'effettivo inserimento nell'attività stessa. Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività di servizio, che si recherà presso una sede dell'altra Parte per l'esecuzione dei lavori e/o attività relative al presente Contratto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori dell'altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Art. 11 – Sicurezza

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D. lgs. 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, ~~sono attribuiti al~~ è di competenza del soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.

Art. 12 – Responsabilità delle parti

Ciascuna delle Parti solleva e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

Art. 13 – Confidenzialità

L'esecuzione del servizio implica che ciascuna Parte abbia libero accesso alle informazioni, conoscenza tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute da ciascuna parte prima della firma del contratto, ad eccezione di quelle eventualmente contenute nell'apposita lista inserita nell'Allegato tecnico. Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito "informazioni") sono e restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite, e ciascuna parte si impegna per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione del servizio;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni;
- restituire le informazioni all'altra parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto;

- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di cui all'esecuzione del servizio. Tali soggetti dovranno essere preventivamente informati del carattere riservato delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini del servizio.

L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che le informazioni diventeranno di dominio pubblico senza colpa delle Parti.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali informazioni possano essere divulgate all'esterno senza la previa autorizzazione dell'altra Parte.

Le Parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso da parte delle Parti contraenti della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

L'esecutore, al fine di mantenere la massima riservatezza sulle attività svolte e sulle informazioni di cui viene a conoscenza, impegna i propri dipendenti e collaboratori, attraverso apposita dichiarazione di impegno alla tutela della riservatezza che si estenda anche ad un periodo successivo alla cessazione del rapporto professionale (Dichiarazione d'impegno alla tutela della riservatezza)

Si dà atto che l'esecutore ha stabilito opportune modalità di accesso al Committente nelle aree dove si svolgono le attività inerenti al programma di lavoro, tutelando la riservatezza dei dati relativi ad altri contratti.

Art. 14 – Recesso e risoluzione

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente contratto ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.

In caso di recesso a norma del comma precedente il Committente corrisponderà all'Esecutore l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Art. 15 – Forza maggiore

L'Esecutore si obbliga ad informare prontamente il Committente dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui al presente Contratto, e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitare gli effetti in danno del Committente. La circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere sempre provata.

Art. 16 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e ss. del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà sede a Bologna.

Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di ottemperare agli obblighi previsti dalle normative in materia di protezione dei dati personali. Le Parti dovranno uniformarsi ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nell'eventuale trattamento dei dati personali derivante dall'esecuzione del presente contratto, nel pieno rispetto del D.lgs n. 196/2003 e Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e si impegnano a trattare gli stessi esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Art. 18 – Incedibilità

L'Esecutore non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto né taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti senza il previo consenso scritto del Committente.

Art. 19 – Spese di registrazione

Il presente contratto redatto in tre esemplari (due dei quali resteranno all'Esecutore e uno spetterà al Committente) sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Le spese inerenti il presente contratto sono a carico del Committente.

Allegati:

Allegato 1 – Allegato Tecnico - Programma di attività

Allegato 2 - Procedura Pianificazione e Controllo delle attività

Per l'ESECUTORE

Per il COMMITTENTE

Data

Data

Le parti, ai sensi dell'art. 1341 c.c., dichiarano di aver preso visione degli articoli e di approvarne il contenuto in modo specifico.

PER L'ESECUTORE

PER IL COMMITTENTE

Data

Data

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI RICERCA
ALLEGATO TECNICO
PROGRAMMA DI ATTIVITA'
..... (tema della ricerca)

Indice

1. **Descrizione nel dettaglio del piano di attività** (descrivere in dettaglio tutte le attività da svolgere, indicando puntualmente obiettivi specifici, attività previste e risultati attesi, da suddividere in workpackage (WP) operativi e da completare con un report per la formalizzazione dei risultati ottenuti)
2. **Tempistica** (diagramma di GANTT con date previste per il completamento delle singole attività e relativi risultati e per le periodiche valutazioni congiunte dello stato di avanzamento lavori)
3. **Elenco risultati**
4. **Elenco partecipanti** (descrivere le risorse umane coinvolte con relative qualifiche e descrizione del ruolo svolto nella ricerca)
5. **Elenco attrezzature messe a disposizione** (se applicabile)
 - dell'Esecutore
 - del Committente
6. **Elenco delle attrezzature da acquistare**
7. **Elenco dei brevetti posseduti** (se applicabile)
8. **Elenco delle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti e diritti di proprietà intellettuale a queste riferite che si intende escludere dal diritto di accesso** (vedi art. 9 del Contratto)
9. **Costi e Ricavi**
10. **Rendicontazione** relativamente ai contratti di ricerca commissionata

ALLEGATO 2 AL CONTRATTO DI RICERCA
PROCEDURA
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA'

DETTAGLIO

Definizione del Gruppo di Progetto

A fronte di ogni contratto confermato il **Capo Progetto** designato provvede a pianificare le attività necessarie per l'avvio operativo del progetto, a definire le risorse umane necessarie e coinvolte e il relativo piano economico – finanziario per assicurare il perseguimento degli obiettivi economici del contratto

Per progetti complessi è elaborato un piano di progetto esecutivo “generale” per il coordinamento dei vari sotto progetti.

In corrispondenza dei sotto obiettivi di progetto i **Coordinatori di sottoprogetto** sviluppano i singoli piani di progetto esecutivi secondo il dettaglio necessario per un ottimale controllo operativo delle attività.

Definizione elementi in ingresso

Il **Capo Progetto** individua gli **elementi in ingresso al progetto** (dati e requisiti di base) che fanno riferimento ai documenti contrattuali, alle leggi vigenti, alle regole tecniche applicabili, alle specifiche interne e alle esigenze e/o requisiti del Committente.

I dati e i requisiti di base sono i riferimenti rispetto ai quali effettuare le verifiche dei risultati delle attività commissionate.

L'introduzione e modifiche nei dati e i requisiti di base durante lo sviluppo del progetto, è documentata e può portare alla modifica della pianificazione delle attività e alla riemissione del **Piano esecutivo delle attività**.

Riesame elementi in ingresso

Il **Capo Progetto** riesamina la completezza degli elementi in ingresso definiti

Scopo di tale riesame è quello di verificare che:

- siano chiaramente definiti e documentati i requisiti cui dovrà rispondere l'attività commissionata;
- i requisiti definiti non siano in contrasto tra loro;
- sia disponibile la documentazione di origine esterna ed interna che contiene i dati su cui basare lo sviluppo dell'attività;
- siano individuate le leggi e le norme tecniche applicabili;
- siano definiti i ruoli e le interfacce di progetto;
- aggiungerei la corrispondenza dei costi di svolgimento delle attività rispetto a quanto pianificato inizialmente

A seguito della riunione di riesame, il **Capo Progetto** decide in merito alla necessità di approfondimento degli aspetti eventualmente più carenti, assegnando le relative responsabilità.

Pianificazione delle attività

Il **Capo Progetto** predispone il **Piano esecutivo delle attività** che comprende i momenti principali di sviluppo dell'attività commissionata.

Il Piano contiene le seguenti indicazioni:

- individuazione delle fasi di sviluppo delle attività;
- attività da svolgere per lo sviluppo delle attività;
- identificazione dei responsabili dell'esecuzione delle attività;
- modalità operative
- risorse necessarie (umane, materiali, economiche ecc...)
- individuazione di eventuali scadenze;
- risultati parziali e finali
- identificazione di qualifiche o certificazioni eventualmente necessari
- interfacce per garantire adeguati ed efficaci rapporti tra i diversi attori;
- momenti di riesame dell'attività svolta con il coinvolgimento del Committente.

Sviluppo delle attività

Il **Capo Progetto** assicura il corretto svolgimento delle attività, coordinando:

- risorse esterne ed interne;
- rispetto delle tempistiche;
- rispetto dell'andamento della previsione di costi e ricavi
- rispetto degli accordi;
- comunicazioni;
- rapporto con la **Direzione** del Laboratorio.

Durante lo sviluppo del progetto avvengono sistematici momenti di controllo delle attività svolte e la verifica dello stato di avanzamento del progetto, nonché, da parte del **Capo Progetto** la verifica delle attività svolte dal gruppo di lavoro individuato.

Il **Capo Progetto** raccoglie gli stati di avanzamento intermedi e aggiorna sistematicamente il piano di progetto esecutivo identificando gli eventuali risultati prodotti

In base ai risultati intermedi sono promossi riesami con il Committente per la valutazione degli stati di avanzamento e per eventuali modifiche progettuali e/o contrattuali sulla base della pianificazione di progetto o in seguito alla necessità di valutare insieme eventuali ritardi o difficoltà.

Nell'ambito di tali riesami sono esplicitate le conseguenze delle modifiche da effettuare al programma in termini di obiettivi ed impegni da assumere.

Controllo dei risultati intermedi e finali

Tutti i risultati intermedi e finali sono sottoposti a riesame da parte del **Capo Progetto** secondo quanto specificato nel Piano Esecutivo delle attività con lo scopo di verificarne la congruenza con gli obiettivi ricerca del contratto, gli accordi con il progetto finanziato o gli accordi contrattuali con le imprese.

A seguito del riesame interno dei risultati intermedi si effettuerà il riesame con il committente per i progetti più significativi se previsto contrattualmente.

I riesami sono documentati e conservati.

I risultati intermedi e finali soddisfano gli obiettivi e i requisiti del progetto, contengono quanto programmato nel piano esecutivo e riportano gli autori che hanno collaborato al loro sviluppo e stesura.

Modifiche

Può essere necessario apportare delle modifiche al **Piano esecutivo delle attività** a seguito:

1. di richieste del Committente;

2. del verificarsi di imprevisti;
3. della opportunità di introdurre migliorie;
4. di rimuovere potenziali/effettivi difetti;
5. di modifiche della normativa vigente

Le richieste di modifica, provenienti dall'esterno o dall'interno, sono esaminate ed approvate per valutarne l'impatto organizzativo, economico, tecnico e qualitativo tenendo anche conto delle eventuali implicazioni di carattere contrattuale.

Successivamente il **Capo Progetto** coordina e/o esegue le attività necessarie per la modifica.

È prevista la identificazione e la registrazione delle modifiche in particolare delle valutazioni svolte sul loro impatto e della approvazione dei cambiamenti che si vogliono introdurre.

Chiusura delle attività

La chiusura progetto delle attività è sancita e documentata da:

1. Presentazione formale dei risultati delle attività
2. Rendicontazione e completamento della procedura amministrativa.
3. Valutazione positiva del finanziatore (pubblico o privato) attraverso le modalità previste dai rispettivi accordi/contratti.

Le fasi precedenti sono seguite dalle attività di catalogazione ed archiviazione del materiale prodotto sotto la responsabilità e coordinamento del **Capo Progetto**.

In tale fase si prevede che:

1. In formato cartaceo siano conservati
 - a. le evidenze cartacee formali
2. una copia dei risultati In formato elettronico
 - a. I documenti precedenti
 - b. Tutti i risultati intermedi delle attività
 - c. Tutte le registrazioni relative al progetto e richiamate nel presente manuale
3. L'archivio assicura
 - a. La conservazione per almeno 10 anni (salvo diversi accordi con il committente)
 - b. La facile accessibilità dei risultati attraverso opportuni riferimenti (date, enti coinvolti, ricercatori, oggetto, ..)

L'archivio contiene il repertorio referenze progetti con tutte le informazioni utili per le eventuali elaborazioni (ad es. per fatturato, per settore di attività, ecc.....).

Ogni attività realizzata e conclusa è oggetto di apposita scheda di sintesi pubblicata sul sito web del Laboratorio (a carico del **Capo Progetto**).